



LOGO ODV

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CUNEO E L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO nome ODV PER LA GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE DI CUNEO E DEI SERVIZI CONNESSI E COMPLEMENTARI [CIG Z313B2F075] PER IL PERIODO DAL **xx/07/2023 AL 30/06/2026**

La presente convenzione viene stipulata tra:

il Comune di Cuneo (C.F./P.IVA 00480530047), in nome e per conto del quale agisce alla stipula l'Ing. Massimiliano Galli, quale Dirigente del Settore Edilizia, Pianificazione Urbanistica e Attività Produttive,

e

l'Organizzazione di volontariato (ODV) nome ODV

Premesso che il Comune di Cuneo, in attuazione di quanto previsto dalla L. n. 281/1991 "*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*" e dalla L.R. 26 luglio 1993 n. 34 "*Tutela e controllo degli animali da affezione*":

- promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, garantisce l'attività di recupero e custodia di gatti e cani vaganti e randagi, ne assicura le cure essenziali in caso di necessità e attua piani di controllo e censimento delle nascite;
- per l'espletamento degli obblighi anzidetti ha in proprietà una struttura con annessa area verde adibita a canile municipale, sita in Cuneo, via Torino n. 78;

considerato che, ai sensi dell'art. 4 L. 281/1991 "*I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti*";

considerato, altresì, che con il D. Lgs. 117/2017 "*Codice del Terzo Settore*" è stata riordinata la disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore, al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;

rilevato, infatti, che il D. Lgs. 117/2017:

- all'art. 2, riconosce "*il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne [promuove] lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne [favorisce] l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali*";

- all'art. 4, definisce quali Enti del Terzo Settore *“le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”*;
- all'art. 5, elenco delle attività di interesse generale includendo tra queste gli *“interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281”*;
- all'art. 32, definisce le organizzazioni di volontariato quali *“enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati”*;

posto che ai sensi dell'art. 56 D. Lgs. 117/2017:

- 1) le Amministrazioni Pubbliche di *“possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”*;
- 2) le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- 3) l'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione deve avvenire nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime;

preso atto che:

- il Comune di Cuneo, con deliberazione di Giunta Comunale n. 126 dell'11/05/2023, ha formulato l'indirizzo di gestire le attività in materia di tutela e controllo della popolazione canina e felina, come sopra individuati, e servizi connessi e complementari, avvalendosi della collaborazione di un'organizzazione di volontariato con cui stipulare formale convenzione ai sensi dell'art. 56 D. Lgs. 117/2017;
- con la medesima deliberazione n. 126 dell'11/05/2023, la Giunta Comunale ha dato mandato al Dirigente del Settore Edilizia, Pianificazione Urbanistica e Attività Produttive – Ufficio Tutela Animali - di individuare l'organizzazione di volontariato con cui stipulare la convenzione in conformità alle disposizioni di cui all'art. 56, comma 3, mediante procedura comparativa riservata a tale tipologia di organizzazioni, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- con determinazione dirigenziale n. 837 del 23/05/2023 si è dato avvio a tale procedura, approvando tutta la relativa documentazione, ed in particolare l'avviso pubblico e la presente convenzione;
- con determinazione dirigenziale **n. xx del xx/xx/2023**, in esito alla procedura in oggetto, è stata individuata, quale organizzazione con cui stipulare la convenzione nome ODV ;

- detta organizzazione è in possesso dei requisiti di moralità professionale e di adeguata attitudine con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta ed alle finalità perseguite, così come previsto dalla normativa dianzi richiamata,

tutto ciò premesso

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 - PRINCIPI E FINALITÀ

1. La presente convenzione stipulata tra il Comune di Cuneo e l'organizzazione di volontariato *nome ODV* (di seguito denominata "ODV") disciplina il complesso di attività inerenti la gestione del canile municipale di Cuneo, dei servizi di tutela e controllo della popolazione canina e felina, come di seguito individuati, e dei servizi connessi e complementari.
2. L'affidamento di cui sopra persegue le seguenti finalità di interesse generale:
 - protezione e cura degli animali e tutela dei loro diritti;
 - prevenzione del randagismo animale e degli abbandoni;
 - miglioramento del benessere animale e promozione dell'affido di cani e gatti a nuovi proprietari;
 - promozione di una positiva convivenza tra uomo e animali;
 - diffusione della cultura del rispetto per tutti gli esseri viventi e, in particolare, per le specie più deboli.
3. L'attività si esplica secondo quanto di seguito specificato, ispirandosi a principi di trasparenza, correttezza, cooperazione, responsabilità, interesse comune.

ART. 3 - ATTIVITÀ E OBIETTIVI

1. Sommariamente, la gestione del canile comunale e dei servizi connessi e complementari, oggetto della presente convenzione, comprende le seguenti attività (meglio definite negli articoli che seguono):
 - il recupero, sul territorio comunale, di gatti incidentati e di cani feriti, vaganti e randagi;
 - il recupero sul territorio dei comuni convenzionati con il canile rifugio di cani feriti, vaganti e randagi;
 - la degenza presso il canile sanitario dei cani recuperati sui territori dei comuni convenzionati con il canile sanitario, in forza di atto sottoscritto congiuntamente tra le parti;
 - la custodia presso il canile rifugio di cani, senza proprietario, che hanno trascorso favorevolmente il periodo di osservazione sanitaria, nonché di gatti;
 - la custodia di cani qualora disposto da Autorità sanitarie, amministrative e giudiziarie, Forze dell'Ordine;
 - la gestione canile sanitario e l'assistenza medico veterinaria per gli animali ospiti;
 - servizi connessi e complementari.
2. Gli obiettivi da perseguire nella gestione delle attività sono individuati come segue:
 - assicurare la salute e il benessere degli animali, nel rispetto delle caratteristiche ed esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie, garantendo un'elevata qualità della vita agli animali ospitati presso il canile;
 - promuovere il canile comunale quale punto di riferimento per la cittadinanza per gli aspetti riguardanti la convivenza uomo-animale, e quale polo di servizi diversificati per

- gli animali e i loro proprietari;
- mantenere la finalità primaria di reinserire gli animali nella comunità attraverso il loro collocamento presso famiglie adottanti, riducendo il tempo medio di permanenza dei cani presso la struttura e il numero medio di presenze in canile;
 - favorire e incentivare la partecipazione alle attività da parte di volontari, cittadini, famiglie e altre realtà a diverso titolo interessate alle attività di tutela e controllo della popolazione canina e felina e di cura del benessere animale;
 - contribuire alla diffusione e alla valorizzazione della cultura zooantropologica, a partire dalla creazione di un sano equilibrio relazionale uomo-animale, perseguendo in primo luogo l'obiettivo di prevenire maltrattamenti e abbandoni.
3. Le attività dovranno essere realizzate nel pieno rispetto della normativa vigente in materia e in conformità con quanto stabilito nella presente convenzione.
4. Dovranno inoltre essere rigorosamente osservate tutte le eventuali disposizioni e direttive emanate dal Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente nell'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 4 – DURATA DELL'ATTIVITA' CONVENZIONATA

1. L'attività oggetto della presente convenzione dovrà essere garantita per il periodo dal 1° luglio 2023 (o eventuale successiva data di avvio dell'attività da parte dell'ODV individuata) e sino al 30 giugno 2026.
2. Alla scadenza, l'ODV è tenuta alla prosecuzione delle prestazioni, agli stessi patti e condizioni, per il tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo gestore per un periodo massimo di sei mesi, nonché a garantire il graduale passaggio delle consegne, per un periodo minimo di 15 giorni, ad eventuale altro soggetto.

ART. 5 – LUOGO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA', IMMOBILI E ATTREZZATURE

1. Il canile comunale è situato in via Torino n. 78 ed è organizzato quale ampia area recintata all'interno della quale sono dislocati 20 blocchi di box a gabbie semplici destinati al ricovero dei cani fino ad una capienza massima di 64 esemplari, 16 box sanitari a capienza singola, nonché le aree verdi per lo sgambamento degli animali.
2. La struttura è altresì composta da un edificio con locali adibiti ad abitazione, ufficio, locale infermeria/ambulatorio e aula didattica.
3. Nello spazio esterno è allestita una struttura per il deposito carcasse.
4. Il complesso dispone di acqua potabile, elettricità, impianto di riscaldamento, impianto telefonico/internet, impianto fognario, i cui relativi costi sono posti a carico del Comune.
5. Sono altresì a carico del Comune il pagamento della tassa per la raccolta rifiuti solidi urbani e la copertura assicurativa (furto e incendio) della struttura.
6. Ai fini dell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione risultano presenti presso la struttura le dotazioni di cui all'allegato A.
7. L'ODV dovrà utilizzare le stesse in conformità alle indicazioni dei manuali d'uso e manutenzione e segnalare al Comune eventuali avarie, deterioramenti o malfunzionamenti che possano pregiudicare l'uso in condizioni di piena sicurezza.
8. I locali, gli spazi e le attrezzature del Canile Municipale sono destinati alle attività previste dalla presente convenzione e dovranno essere mantenuti nella condizione, forma, dimensione e struttura così come risulteranno all'atto della consegna.
9. Allo scadere della validità della convenzione, ovvero in altra data successiva ai sensi dell'art. 4, l'ODV dovrà riconsegnare all'Amministrazione gli immobili, le attrezzature e quant'altro

risultante all'atto di consegna, in piena efficienza, tenuto conto del naturale degrado dipendente dal tempo e dall'uso e fatti salvi eventuali accadimenti straordinari non imputabili al gestore, nonché liberi da ogni vincolo e persona, o di cose di proprietà dello stesso gestore o di terzi.

10. Tutto ciò che verrà riconsegnato danneggiato o in cattivo stato di conservazione sarà addebitato all'ODV secondo le normali valutazioni di mercato.
11. Eventuali innovazioni, migliorie e modifiche agli impianti esistenti potranno essere realizzate soltanto dopo aver conseguito la preventiva autorizzazione del Comune escluso qualsivoglia indennizzo e/o rimborso al termine della convenzione.
12. Preliminarmente all'avvio delle attività verrà sottoscritto tra l'Amministrazione e l'ODV un formale verbale di consegna con documentazione fotografica allegata, sottoscritto in duplice copia, contenente l'elenco e la descrizione delle attrezzature fornite.

ART. 6 - IMPEGNI GENERALI A CARICO DELL'ODV

1. Nell'ambito dell'attività oggetto della presente convenzione, l'organizzazione si impegna a:
 - a) operare ai fini del perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui ai precedenti artt. 2 e 3;
 - b) assicurare la gestione operativa delle attività secondo gli standard organizzativi e gestionali definiti dalla vigente normativa e dalle disposizioni di cui alla presente convenzione, con particolare riferimento al successivo art. 7;
 - c) dare attuazione a quanto proposto nel progetto presentato in sede di selezione pubblica, secondo quanto già indicato al precedente art. 3;
 - d) instaurare stretti rapporti di collaborazione con il Comune e con il Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente, a cui occorrerà fare riferimento per gli aspetti sanitari e per ogni altro adempimento richiesto dal Servizio stesso in relazione alle attività oggetto di convenzione;
 - e) svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione e dare immediata comunicazione al Comune delle interruzioni che dovessero eventualmente intervenire per cause di forza maggiore o per eventuale giustificato motivo;
 - f) assicurare il pieno rispetto di quanto previsto al successivo art. 18 in merito al personale, volontario e retribuito, impiegato nella gestione delle attività;
 - g) impegnarsi ad operare garantendo il rispetto della dignità e dei diritti di tutti i soggetti coinvolti;
 - h) comunicare al Comune e al Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente il nominativo del Medico Veterinario che assumerà le funzioni di responsabile dell'assistenza sanitaria all'interno della struttura del canile municipale (Direttore Sanitario);
 - i) impegnarsi alla puntuale documentazione delle spese sostenute nello svolgimento delle attività, secondo le modalità e i criteri definiti al successivo art. 22;
 - j) trasmettere al Comune le relazioni consuntive indicate al successivo art. 15, nonché i dati e informazioni che lo stesso potrà richiedere ai fini del monitoraggio dei servizi erogati e della trasmissione o rendicontazione, a scopo istituzionale, ad Enti e soggetti terzi;
 - k) collaborare con il Comune nella definizione e realizzazione di progetti e iniziative che lo stesso intenda promuovere in materia di tutela e benessere degli animali di affezione;
 - l) garantire la riservatezza delle informazioni di cui si venga a conoscenza nello svolgimento delle attività e non rilasciare interviste, informazioni, dati, senza la preventiva autorizzazione del Comune;
 - m) gestire i dati personali acquisiti nell'espletamento delle attività nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento 679/2016/UE.

ART. 7 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DA PARTE DELL'ODV

1. L'ODV dovrà comunicare all'Ufficio Tutela Animali del Comune di Cuneo, nonché al Servizio Veterinario dell'ASL CN1, il nominativo del soggetto referente cui fare riferimento in caso di necessità che assumerà la qualifica di responsabile della struttura.
2. L'organizzazione dovrà garantire la gestione della struttura ispirandosi ai principi di salvaguardia del benessere degli animali custoditi, nella scrupolosa osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia di igiene, benessere animale e profilassi veterinaria, individuando strategie finalizzate all'ottimale utilizzo della capienza, in considerazione delle caratteristiche strutturali e degli aspetti comportamentali degli animali ospitati.
3. L'organizzazione dovrà adoperarsi per ridurre la custodia degli animali, incentivando, attraverso iniziative documentate, la pratica degli affidi e delle adozioni.
4. In relazione alla gestione operativa delle attività, l'organizzazione assume gli impegni di seguito indicati, riferiti ai diversi servizi oggetto della convenzione.

ART. 8 – GESTIONE DEL CANILE COMUNALE

1. All'interno della struttura del canile municipale, l'ODV si impegna a:
 - a) accudire gli animali custoditi, compresi i cani mordaci o particolarmente aggressivi, provvedendo a tutte le loro esigenze e necessità (somministrazione cibo nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Direttore Sanitario della struttura, somministrazione acqua potabile, somministrazione terapie, accurata pulizia individuale ed ambientale, sgambatura, attività di gioco/relazione, percorsi di prevenzione e rieducazione comportamentale);
 - b) garantire un servizio di ricezione, custodia ed assistenza diurna, notturna e festiva. A tal fine l'ODV dovrà indicare al Comune, nonché all'utenza, mediante segnaletica e/o avvisi su canali telematici, un unico recapito telefonico attivo e reperibile h24 al quale fare riferimento in caso di necessità;
 - c) provvedere alla pulizia giornaliera dei box e della struttura (compresi i locali/uffici e l'ambulatorio veterinario) ed al mantenimento di condizioni di igiene nel corso della giornata, garantendo sufficiente ventilazione e illuminazione;
 - d) provvedere alla disinfezione della struttura, mediante l'utilizzo periodico e sistematico di idonei disinfettanti, secondo le modalità concordate con il Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente;
 - e) definire e attuare ogni utile strategia per ridurre la permanenza in canile, incentivando la pratica dell'adozione nello spirito della normativa vigente. Le adozioni potranno essere effettuate da cittadini maggiorenni, che non abbiano subito condanne per reati di maltrattamento e crudeltà nei confronti degli animali, che non esercitino attività di allevamento e commercializzazione di animali di affezione e che diano garanzie di buon trattamento, oppure da associazioni protezionistiche, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili;
 - f) garantire una corretta e puntuale gestione amministrativa e in particolare assicurare una corretta e immediata compilazione del registro di carico e scarico del canile e delle schede relative agli animali ospitati;
 - g) garantire l'apertura al pubblico per almeno 6 giorni a settimana, di cui uno festivo o prefestivo, per almeno 4 ore al giorno, da definire in accordo con il Comune. L'orario deve essere comunicato al Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente a cura dell'ODV ed esposto all'ingresso della struttura. Deve essere garantita la disponibilità per appuntamenti;
 - h) comunicare tempestivamente all'Amministrazione fatti e situazioni rilevanti per la gestione delle attività oggetto di convenzione e affrontare ogni eventuale problematica in stretta collaborazione con gli uffici comunali preposti.

ART. 9 – RECUPERO DI GATTI INCIDENTATI E DI CANI FERITI, VAGANTI E RANDAGI

9.1 - Recupero sul territorio della Città di Cuneo

1. Sul territorio della Città di Cuneo, l'organizzazione si impegna a:
 - a) garantire la reperibilità costante 24 ore su 24 nei giorni feriali e festivi, utilizzando il recapito telefonico comunicato al Comune di Cuneo e reperibile sul sito istituzionale;
 - b) attivare l'intervento di accalappiamento, fatte salve eventuali emergenze, entro un'ora dalla segnalazione;
 - c) assicurare la disponibilità di almeno un'unità mobile per il trasporto degli animali catturati, dotata di autorizzazione sanitaria rilasciata dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente. Il mezzo dovrà avere caratteristiche tecniche previste dalle vigenti norme in materia e nel rispetto dei disposti del D.Lgs. 285/1992. L'ODV dovrà garantire il trasporto anche in caso di guasto dell'automezzo autorizzato, prevedendo una soluzione alternativa, sempre rispondente alle norme di legge vigenti;
 - d) provvedere al recupero di cani, vaganti e randagi, mediante personale qualificato e appositamente addestrato e formato, in possesso di adeguate conoscenze dei sistemi di cattura e dei criteri di custodia e di mantenimento degli animali;
 - e) trasferire tempestivamente i cani catturati presso il canile di prima accoglienza (canile sanitario) per un periodo di osservazione definito dal Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente. Trascorso favorevolmente il periodo prescritto, i cani privi di proprietario verranno trasferiti presso la struttura del canile "rifugio";
 - f) provvedere, inoltre, al recupero e all'assistenza medico-veterinaria di cani feriti o incidentati e gatti incidentati, di cui non sia individuata la proprietà al momento della richiesta di intervento;
 - g) provvedere ad attivare a proprie spese rapporti di collaborazione con strutture idonee al ricovero di gatti incidentati, successivamente alle cure essenziali rivolte;
 - h) provvedere tempestivamente alla verifica sull'identificazione degli animali mediante ricerca del microchip o del tatuaggio e provvedere, in caso di identificazione, alla restituzione al legittimo proprietario, a cui verranno addebitate le spese di cattura, di custodia e di eventuali cure sostenute. Per le modalità di riscossione si rinvia all'art. 12 della convenzione.
2. La cattura dovrà essere effettuata con metodi che non comportino sofferenze per gli animali e prevenzano eventuali rischi sia personali che per la salute pubblica, con le attrezzature necessarie e rispondenti alle esigenze di rispetto del benessere degli animali; la stessa dovrà essere effettuata da personale con specifica abilitazione alla cattura e secondo eventuali prescrizioni dettate dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. CN1.
3. Nei casi di particolare complessità o in caso di pericolo sanitario, gli interventi saranno eseguiti con il supporto del personale dei presidi multizonali di profilassi dell'ASL.
4. Il gestore potrà ricevere segnalazioni per il recupero dei cani randagi e/o vaganti dalla Polizia Municipale o altro personale dipendente del Comune di Cuneo, dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. CN1, nonché dalle Forze dell'Ordine.
5. Il gestore non potrà accettare la consegna diretta di animali da parte di privati, se non previa autorizzazione scritta e motivata da parte del comune che ne richiede la presa in carico.
6. La prevista registrazione informatizzata nella banca dati regionale dell'anagrafe canina della Regione Piemonte (ARVET) delle catture/ingressi in canile, delle restituzioni, degli affidi, dei trasferimenti al canile rifugio e delle morti (eventi) verrà effettuata autonomamente dal gestore, previa abilitazione da parte del Servizio Veterinario dell'ASL.

9.2 - Recupero sul territorio di altri comuni convenzionati con il canile rifugio

1. Fermo restando quanto indicato ai precedenti punti 1, 2 e 3, l'organizzazione si impegna a:
 - a) provvedere al recupero di cani, vaganti e randagi, sul territorio dei comuni convenzionati, mediante personale qualificato e appositamente addestrato e formato, in possesso di adeguate conoscenze dei sistemi di cattura e dei criteri di custodia e di mantenimento degli animali;
 - b) trasferire tempestivamente i cani catturati presso il canile di prima accoglienza (canile sanitario) per un periodo di osservazione definito dal Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente. Trascorso favorevolmente il periodo prescritto, i cani privi di proprietario verranno trasferiti presso i canili "rifugio" dei rispettivi comuni ovvero, in mancanza di questi, presso al canile "rifugio" di Cuneo;
 - c) provvedere, inoltre, al recupero e all'assistenza medico-veterinaria di cani feriti o incidentati, di cui non sia individuata la proprietà al momento della richiesta di intervento.
2. Il rimborso delle spese sostenute per gli interventi di recupero, cura e custodia effettuati nell'interesse di altri comuni verrà richiesto direttamente dal Settore Ragioneria del Comune di Cuneo sulla scorta di quanto indicato dall'ODV.

ART. 10 – ASSISTENZA MEDICO-VETERINARIA

1. L'ODV si impegna a:
 - a) garantire, con spese a proprio carico (e successivamente soggette a rimborso come indicato al successivo art. 22 della convenzione), l'assistenza veterinaria ordinaria e urgente, 24 ore su 24, sia sugli animali recuperati che su quelli ospiti del canile, mediante un rapporto di collaborazione formalizzato con uno o più veterinari liberi professionisti. Tra questi professionisti, l'organizzazione dovrà individuare il medico veterinario incaricato della funzione di "Responsabile sanitario", che dovrà provvedere alla gestione delle scorte di medicinali ed alla programmazione dell'attività di profilassi e degli interventi chirurgici;
 - b) comunicare al Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente, nonché all'Ufficio Tutela animali, il nominativo ed i recapiti del/dei veterinario/i incaricato/i dell'assistenza zootica sugli animali ospiti del canile rifugio e sanitario, nonché per gli interventi urgenti su cani feriti e/o incidentati e gatti incidentati reperiti sul territorio comunale e dei comuni convenzionati.
2. Il Responsabile sanitario indicato avrà la responsabilità dell'ambulatorio e del relativo armadietto farmaceutico e dovrà:
 - 1) vigilare e intervenire in relazione al benessere psico-fisico degli animali ospitati presso la struttura, effettuando sugli stessi le prestazioni veterinarie idonee/necessarie e fornendo all'organizzazione indicazioni e norme su come prevenire e fronteggiare eventuali emergenze sanitarie ed incrementare il benessere degli animali;
 - 2) comunicare tempestivamente al Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente l'eventuale insorgenza di stati di sofferenza, malattia o morte degli animali in custodia;
 - 3) nel caso insorgano malattie a carattere zoonosico, infettive o infestive, avvertire immediatamente il Servizio Veterinario dell'ASL e prescrivere all'organizzazione le misure da far adottare agli addetti all'assistenza dei cani per evitare il contagio;
 - 4) sottoporre a vaccinazione gli animali contro le malattie più comuni presenti nel canile, secondo le indicazioni fornite dal Servizio Veterinario dell'ASL CN 1 e prescrivere periodicamente trattamenti contro le parassitosi;

- 5) ottemperare a quanto previsto dalla vigente normativa di settore in merito al controllo della riproduzione canina, attraverso campagne di sterilizzazione.

Le spese per l'acquisto di farmaci e di vaccini sono a carico del Comune.

ART. 11 - ATTIVITA' DI STOCCAGGIO DELLE SPOGLIE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE PRESENTI SUL TERRITORIO CITTADINO

1. Gli animali da affezione rinvenuti morti, o deceduti durante il trasporto, ovvero deceduti all'interno del canile dovranno essere consegnati al canile di prima accoglienza al fine di provvedere all'identificazione e agli eventuali accertamenti sanitari.
2. Il relativo stoccaggio temporaneo degli animali morti dovrà avvenire nella cella frigo presente presso la struttura.
3. Per lo smaltimento delle salme degli animali deceduti, l'organizzazione potrà usufruire del contratto che il Comune ha già in essere con una Ditta specializzata.
4. I soggetti privati, in caso di recapito presso il canile di spoglie degli animali da affezione, saranno soggetti al pagamento del relativo stoccaggio e smaltimento. Spetta all'organizzazione la riscossione di tali somme che verranno indicate dal Comune.
5. Il gestore dovrà provvedere alla registrazione del decesso nella banca dati informatizzata ARVET.

ART. 12 - RISCOSSIONE DELLE TARIFFE FISSATE DAL COMUNE, CON RILASCIO DI REGOLARE RICEVUTA, PER I SERVIZI DALLO STESSO ATTIVATI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA DEL CANILE

1. Il responsabile dell'organizzazione ovvero i volontari di questa dovranno rilasciare al legittimo proprietario, se rinvenuto, la ricevuta di acquisizione delle somme previste a copertura delle spese sostenute, avendo cura di compilare la relativa fattura indicando quale causale "*spese canile municipale*" e provvedere alla riscossione di quanto dovuto sulla scorta del tariffario approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 89 dell'8/04/2021 o sue eventuali modifiche e integrazioni.
2. Il responsabile dell'organizzazione supervisionerà sulla gestione della cassa e provvederà a riversare le somme riscosse all'Ufficio Entrate del Comune di Cuneo, con cadenza almeno trimestrale.
3. In caso di mancata riscossione delle somme previste a copertura delle spese sostenute, il responsabile redigerà una nota da trasmettere all'Ufficio Entrate del Comune di Cuneo con l'indicazione delle generalità del soggetto dovuto al pagamento e dell'importo dovuto. L'Ufficio Entrate provvederà successivamente all'invio di regolare fattura al debitore.

ART. 13 - ATTIVITA' RIVOLTE ALLA COMUNITA' LOCALE

1. L'organizzazione si impegna a realizzare attività, progetti e iniziative di natura informativa, sociale, educativa, rivolte alla comunità locale.
2. Le attività saranno finalizzate in primo luogo a:
 - diffondere la cultura del rispetto, della cura e del benessere degli animali di affezione;
 - promuovere una positiva convivenza tra uomo e animali.
3. Le attività e iniziative verranno svolte secondo quanto proposto dall'organizzazione nell'ambito del progetto presentato in sede di selezione pubblica.
4. L'organizzazione si impegna a collaborare con il Comune e con il Servizio Veterinario dell'ASL nella realizzazione di progetti e attività con contenuti analoghi a quelli suindicati.

ART. 14 - IMPEGNI A CARICO DEL COMUNE

1. Il Comune si impegna a:
 - 1) mettere a disposizione la struttura sede del canile e il suo complesso di dotazioni, compresi i beni mobili di cui all'inventario allegato alla presente convenzione (Allegato 1);
 - 2) sostenere le spese per le utenze (gas, acqua, luce, depurazione), i cui contratti sono direttamente intestati all'Ente;
 - 3) corrispondere il rimborso delle spese sostenute dall'ODV secondo i criteri e le modalità indicati ai successivi artt. 22 e 23;
 - 4) sostenere, nei limiti delle risorse disponibili e previa specifica valutazione di merito, eventuali progettualità strutturate di particolare rilievo e/o significato, aventi carattere di novità rispetto alle proposte di cui al progetto presentato in sede di selezione pubblica;
 - 5) provvedere alla manutenzione straordinaria della struttura;
 - 6) farsi carico degli oneri relativi allo smaltimento di animali deceduti presso il canile, mettendo a disposizione il contratto già in essere con una Ditta specializzata.

ART. 15 - RELAZIONI CONSUNTIVE

1. L'organizzazione dovrà trasmettere al Comune una relazione annuale sull'attività svolta, avendo a riferimento i contenuti del progetto presentato in sede di selezione pubblica.
2. A richiesta dell'Amministrazione, e comunque allo scadere della convenzione, l'organizzazione presenterà una relazione generale sui risultati conseguiti nella gestione delle attività.

ART. 16 - MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA

1. L'organizzazione provvederà alla manutenzione ordinaria della struttura sede del canile, delle sue dotazioni e pertinenze.
2. Per manutenzione ordinaria si intende il complesso di interventi di manutenzione riparativa e programmata volti a mantenere l'impianto in buono stato di efficienza e conservazione, con riferimento:
 - alle strutture e ai manufatti;
 - agli impianti tecnologici (elettrico, idrico, termico, igienico-sanitario ecc.), con rinnovo o sostituzione dei componenti deteriorati e comprese tutte le opere necessarie a mantenerli in efficienza;
 - ai beni di qualsiasi genere in dotazione alla struttura;
 - alle aree verdi pertinenziali;
 - a qualunque altra opera, accessorio o bene che costituisca di fatto una pertinenza della struttura.
3. L'organizzazione dovrà segnalare al Comune con tempestività gli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari.
4. In caso di guasti improvvisi e di interventi imprevisti ed improcrastinabili, che comportino gravi rischi per l'incolumità e la sicurezza o per l'integrità della struttura, o la sospensione delle attività, l'organizzazione potrà, previa tempestiva segnalazione al Comune ed ottenuta specifica autorizzazione, intervenire direttamente avvalendosi di ditte in possesso dei requisiti di legge e richiedendo successivamente il rimborso delle spese sostenute, accompagnando la richiesta con una relazione dei lavori realizzati e delle relative ragioni tecniche.
5. Qualora risulti indispensabile eseguire interventi di manutenzione straordinaria e il Comune non sia nelle condizioni di dar corso agli interventi suddetti nei tempi necessari a garantire la

funzionalità della struttura e la regolare esecuzione delle attività, l'organizzazione potrà essere autorizzata a provvedere direttamente all'intervento, secondo modalità da definirsi tra le parti, con successivo rimborso della spesa sostenuta.

ART. 17 - CONSEGNA E RICONSEGNA DELL'IMMOBILE

1. L'immobile sede del canile e le relative dotazioni saranno oggetto di consegna formale all'organizzazione all'avvio delle attività, con redazione del relativo verbale.
2. Nel periodo di vigenza della convenzione, l'organizzazione adotterà tutti gli accorgimenti necessari a non arrecare danno all'immobile e ai beni in dotazione e vigilerà affinché non vi arrechino danno soggetti terzi.
3. Alla scadenza della convenzione, la struttura e i suoi beni dovranno essere restituiti nello stesso stato in cui sono stati consegnati, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso. Al momento della riconsegna, verrà redatto il relativo verbale.

ART. 18 - PERSONALE IMPIEGATO

1. Ai sensi degli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione svolgerà le attività avvalendosi prevalentemente dei propri soci volontari, potendo ricorrere a prestazioni di lavoro dipendente o autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero degli operatori retribuiti impiegati nelle attività non potrà comunque essere superiore al 50% del numero dei volontari.
2. Il personale impiegato – volontario o retribuito – dovrà essere in numero adeguato e dovrà essere in possesso di adeguate conoscenze e competenze, nonché di specifica formazione e aggiornamento in merito alle attività di recupero, manipolazione e cura degli animali ospitati in canile. Dovrà altresì essere dotato delle attrezzature idonee allo svolgimento dei compiti affidati, nonché dei dispositivi di protezione individuale (DPI) eventualmente necessari.
3. Alla luce di quanto suesposto, e sulla base di quanto indicato nel progetto presentato in sede di selezione pubblica, verranno impiegati nella gestione delle attività:
 - n. ___ volontari, che svolgeranno compiti inerenti _____
 - n. ___ operatori retribuiti, addetti alle seguenti mansioni _____
4. I nominativi di volontari e operatori e le relative attività svolte dovranno essere comunicati al Comune all'avvio delle attività, insieme al nominativo del Responsabile Sanitario del canile, che dovrà essere comunicato anche al Servizio Veterinario dell'ASL CN1 territorialmente competente. Nel corso della gestione, l'organizzazione comunicherà al Comune le eventuali sostituzioni che dovessero intervenire, con particolare riferimento agli operatori retribuiti e al referente delle attività.
5. È compito dell'organizzazione garantire la formazione e l'aggiornamento degli addetti, volontari e operatori, con particolare riferimento alle mansioni di ciascuno. Le attività di formazione dovranno essere documentabili.
6. Per quanto riguarda i volontari, l'organizzazione ha attivato apposita copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 così come risulta dalla polizza numero _____ del _____ stipulata presso _____ depositata agli atti del Comune.
7. In merito agli operatori retribuiti ed in particolare all'eventuale personale dipendente, l'organizzazione si obbliga ad applicare i vigenti specifici contratti di lavoro, con riferimento al trattamento retributivo, normativo, previdenziale, assicurativo.

8. L'organizzazione è l'unica referente e responsabile dell'operato del personale volontario e retribuito che collabori nelle attività e solleva il Comune da tutte le responsabilità inerenti e conseguenti.

ART. 19 - SICUREZZA

1. L'organizzazione garantisce che le attività previste dalla presente convenzione verranno svolte nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza (D. Lgs. 81/2008).

ART. 20 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

1. Ogni responsabilità per danni che possano derivare al Comune o a terzi (compresi gli utenti e gli operatori), a persone o a cose (compreso l'immobile sede del canile ed i beni in dotazione allo stesso) in relazione allo svolgimento delle attività da parte dell'organizzazione o per cause ad esso connesse o conseguenti, è a carico dell'organizzazione medesima.
2. L'organizzazione è tenuta a stipulare e a mantenere attiva per tutta la durata della convenzione un'adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) con un massimale minimo di € 1.500.000,00 così come risulta dalla **polizza numero _____ del _____ stipulata presso _____** depositata agli atti del Comune.
3. La disponibilità della polizza non esonera l'organizzazione dalle proprie responsabilità, né dal rispondere, del tutto o in parte, di quanto non coperto dalla polizza stessa, avendo essa il solo scopo di ulteriore tutela.

ART. 21 – MONITORAGGIO E VERIFICA

1. La collaborazione è volta alla realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui ai precedenti artt. 2 e 3 mediante lo svolgimento delle attività sopra descritte, nel rispetto dei relativi standard qualitativi e quantitativi minimi.
2. L'effettiva osservanza di tali standard sarà oggetto, nel corso della convenzione, di monitoraggio costante, nonché di azioni di verifica mirate da parte del Comune quale soggetto titolare di funzioni istituzionali in materia di tutela e controllo della popolazione canina.
3. Verranno altresì realizzate azioni di verifica congiunte in merito ai risultati complessivi raggiunti, basandosi su elementi quali gli animali ospitati (numero e tipologia), le adozioni effettuate, la riduzione del tempo medio di permanenza degli animali, l'accesso di cittadini e visitatori, le collaborazioni realizzate, le ore complessive di volontariato svolte, ecc.
4. Il Comune e l'organizzazione potranno valutare di condurre, in collaborazione tra loro, un'indagine sul gradimento degli utenti del canile e pertinenze.
5. Il monitoraggio e la vigilanza sugli aspetti sanitari verranno esercitati, ai sensi di legge, dal Servizio Veterinario dell'ASL CN1.

ART. 22 – RIMBORSO SPESE

1. L'Amministrazione comunale rimborserà all'organizzazione le spese sostenute nello svolgimento delle attività come segue:
 - anno 2023 (dal 1° luglio 2023 - o eventuale successiva data di avvio dell'attività da parte dell'ODV individuata): importo massimo erogabile a titolo di rimborso pari ad € 20.795,00 (*fuori campo IVA ai sensi dell'art. 8, comma 2, L. 266/1991, secondo quanto previsto dalla lettera d), comma 2, art. 102 in combinato disposto con il comma 2, art. 104, del D. Lgs. 117/2017*);
 - anni 2024-2025: importo massimo erogabile a titolo di rimborso pari ad € 42.000,00 annui (*fuori campo IVA ai sensi dell'art. 8, comma 2, L. 266/1991, secondo quanto previsto*

dalla lettera d), comma 2, art. 102 in combinato disposto con il comma 2, art. 104, del D. Lgs. 117/2017);

- anno 2026 (fino al 30/06/2026): per un importo massimo pari ad € 21.000,00 (fuori campo IVA ai sensi dell'art. 8, comma 2, L. 266/1991, secondo quanto previsto dalla lettera d), comma 2, art. 102 in combinato disposto con il comma 2, art. 104, del D. Lgs. 117/2017).
2. Ai fini del rimborso, le spese dovranno essere regolarmente contabilizzate e amministrare secondo criteri di trasparenza, congruità e coerenza.
 3. Sono ammissibili al rimborso le spese sostenute per:
 - a) coperture assicurative dei volontari ai sensi del precedente art. 20;
 - b) retribuzioni e/o compensi al personale dipendente o ai collaboratori impegnati nelle attività di cui alla presente convenzione, e relativi oneri riflessi, fermo restando il limite di cui all'articolo 33, comma 1, del D. Lgs. 117/2017;
 - c) compensi per prestazioni di lavoro autonomo svolte nell'ambito della presente convenzione e necessarie ai fini della gestione dei servizi, fermo restando il limite di cui all'articolo 33, comma 1, del D. Lgs. 117/2017;
 - d) rimborso delle spese sostenute dai volontari;
 - e) cibo e altri prodotti alimentari per gli animali presenti presso la struttura di ricovero;
 - f) materiale ambulatoriale;
 - g) convenzioni con i veterinari liberi professionisti;
 - h) convenzione con strutture di ricovero per gatti;
 - i) materiale per pulizia e disinfezione ed altro materiale d'uso;
 - j) materiale di cancelleria, stampati e prodotti informatici indispensabili allo svolgimento delle attività;
 - k) materiali e attrezzature ad integrazione della dotazione del canile; in caso di materiali e attrezzature durevoli, gli stessi, alla scadenza della convenzione, rimarranno di proprietà dell'Amministrazione comunale;
 - l) interventi di derattizzazione e disinfestazione;
 - m) smaltimento rifiuti speciali sanitari;
 - n) manutenzione ordinaria e eventuale manutenzione straordinaria;
 - o) manutenzione, disinfezione e lavaggio automezzi;
 - p) carburante dei mezzi deputati al recupero di gatti incidentati e cani feriti o incidentati, ovvero cani randagi e vaganti.
 4. Per essere ammesse al rimborso, tutte le spese dovranno essere rigorosamente attinenti alle attività svolte, nonché regolarmente documentate e quietanzate. La documentazione delle spese dovrà essere trasmessa al Comune a cadenza trimestrale e dovrà essere accompagnata da un prospetto riepilogativo che contenga anche la rendicontazione delle entrate derivanti dall'incasso delle tariffe di cui al precedente art. 12.
 5. Le spese ammesse a rimborso potranno riferirsi esclusivamente alle attività svolte dall'organizzazione ai sensi della presente convenzione.

ART. 23 – TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO DEI RIMBORSI

1. Il rimborso delle spese sostenute e documentate, così come specificato al precedente articolo 22, verrà riconosciuto trimestralmente, a seguito di verifica da parte dell'Ufficio Tutela Animali delle quietanze presentate, fermo restando il limite massimo erogabile per ciascuna annualità.
2. Considerata la natura senza scopo di lucro dell'ODV, onde consentire l'avvio delle attività oggetto della presente convenzione, verrà erogato un acconto pari ad € 6.250,00 entro il termine di 15 giorni dalla formale stipula della convenzione.
3. In caso di saldo annuale inferiore rispetto a quanto già anticipato, l'importo in eccedenza verrà

detratto dalla prima rata dell'anno successivo.

ART. 24 – RISOLUZIONE E RECESSO

1. Il Comune potrà risolvere la presente convenzione in ogni momento, con preavviso minimo di 30 giorni, per:
 - provata e reiterata inosservanza da parte dell'organizzazione degli impegni previsti nei precedenti articoli;
 - presenza nell'attività di un numero di lavoratori impiegati superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari;
 - scioglimento dell'organizzazione;
 - perdita dei requisiti di ODV e la conseguente cancellazione dal RUNTS;
 - modifiche dello statuto che ne cambino sostanzialmente le finalità.
2. La risoluzione avrà effetto immediato, mediante semplice comunicazione via PEC o raccomandata A.R., nel caso in cui la prosecuzione della gestione possa compromettere in modo grave la salute ed il benessere degli animali ospitati presso canile (a titolo esemplificativo: inidonea decisione relativa all'inserimento in box plurimi di cani tra loro incompatibili, terapie errate o loro mancata somministrazione in modo continuato/sistematico, somministrazione di alimenti avariati, ecc.).
3. L'organizzazione potrà a sua volta risolvere la presente convenzione in ogni momento, con preavviso minimo di 90 giorni, per provata inosservanza del Comune di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della convenzione.
4. Qualora si verificassero variazioni degli attuali presupposti generali e normativi aventi notevole e/o rilevante entità, o qualora lo impongano ragioni di pubblico interesse, il Comune potrà recedere dalla convenzione, con preavviso minimo di 30 giorni.
5. In tutti i casi suddetti il Comune rimborserà all'organizzazione le spese sostenute e documentate per le attività eseguite fino al giorno della risoluzione/recesso.

ART. 25 - CESSIONE

1. È fatto divieto di cedere a terzi, del tutto o in parte, la presente convenzione.

ART. 26 – CODICI DI COMPORTAMENTO

1. L'organizzazione si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo le norme contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e nel Codice di comportamento del Comune di Cuneo (disponibile sul sito internet istituzionale), per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.
2. Il mancato rispetto dei predetti Codici è causa di risoluzione della convenzione.

ART. 27 - CONTROVERSIE

1. Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra il Comune e l'organizzazione, sia durante il periodo di durata della convenzione sia al termine della medesima, non risolte di comune accordo, è competente il Foro di Cuneo.

ART. 28 – SPESE CONTRATTUALI

1. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D. Lgs. 117/2017.
2. Ogni altra spesa od onere conseguente o derivante dalla stipula della convenzione è a carico dell'organizzazione.

ART. 29 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Tutti i dati personali forniti saranno trattati secondo quanto previsto dal “*Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati)*”. I dati personali suindicati verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo.
2. In relazione ai dati personali (riferiti a “persona fisica”) forniti od acquisiti e trattati dagli uffici del Comune di Cuneo nell’ambito del procedimento relativo alla richiesta di contributo, si informa il richiedente che:
 - titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cuneo;
 - i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali del Comune di Cuneo ed il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri; gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori per l’avvio e la conclusione del procedimento amministrativo relativo alla presente istanza;
 - il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici;
 - il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali, mediante l’utilizzo di misure di sicurezza adeguate;
 - le categorie di dati trattati e le modalità sono quelli risultanti dai registri dei trattamenti;
 - la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti, e comunque al fine di poter erogare i servizi istituzionali e di poter avviare e concludere i procedimenti amministrativi previsti dalla normativa;
 - i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione;
 - il mancato conferimento dei dati al Comune, il rifiuto a rispondere o la mancata acquisizione possono comportare l’impossibilità al compimento ed alla conclusione del procedimento amministrativo interessato ed all’erogazione del contributo;
 - il trattamento dei dati degli utenti è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi;
 - gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all’accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all’Autorità Garante della privacy;
 - i dati trattati vengono acquisiti dagli interessati o da soggetti terzi, sempre nel rispetto della normativa e delle finalità istituzionali dei trattamenti;
 - il Responsabile della protezione dei dati è il Dr. Matteo Odasso – email: dpo@comune.cuneo.it.

ART. 30 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1. Le notizie relative all’attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell’organizzazione nell’espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall’obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell’organizzazione o da parte dei collaboratori per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.

ART. 31 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L’organizzazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. In particolare si impegna a comunicare all'Ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto.

2. A tal fine l'organizzazione si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.
3. L'organizzazione s'impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Cuneo e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. Qualora l'organizzazione non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle attività espletate, il rapporto convenzionato si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.
5. L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'organizzazione e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
6. L'aggiudicazione e l'esecuzione delle attività in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 32 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

1. In sede di sottoscrizione della convenzione, l'organizzazione deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 - comma 16 ter - D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'organizzazione, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
2. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 «*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.
3. L'organizzazione deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

ART. 33 – RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.
2. Si considerano in ogni caso applicabili le seguenti norme:
 - art. 9 della Costituzione;

- L. 14 agosto 1991, n. 281 recante *“Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”*;
- D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 recante *“Attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016”*;
- L. 20 luglio 2004, n. 189 recante *“Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”*;
- L.R. 26 luglio 1993, n. 34 recante *“Tutela e controllo degli animali da affezione”*;
- *“Regolamento per la tutela e controllo degli animali da affezione”* n. 2 dell’11 novembre 1993;
- L.R. 29 agosto 1994, 38 recante *“Valorizzazione e promozione del volontariato”*,
- L.R. 19 luglio 2004, n. 18 recante *“Identificazione elettronica degli animali d’affezione e banca dati informatizzata”*;
- *“Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia”*, Strasburgo 13/11/1987;
- *“Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy”* del 6 febbraio 2003;
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante *“Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”*;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 recante *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*.

ART. 34 – RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 è il Dirigente del Settore Edilizia, Pianificazione Urbanistica e Attività Produttive del Comune di Cuneo, Ing. Massimiliano Galli.

ALLEGATO A: Inventario attrezzature canile

- n. 2 idropultrici mod. New Star-Jet 150/15;
- n. 2 irrigatori R6 diam. 6 montati su cavalletto;
- n. 2 motocoltivatori BCS;
- n. 2 decespugliatori Efco DS3500S;
- n. 1 trattorino tosaerba Hustler Dash-Xd 34.